



Tu, al centro dei nostri obiettivi

## ALLEGATO B

**Regione Toscana**  
**Direzione “Istruzione e Formazione”**  
**Settore “Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini,**  
**formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno”**

-

**AVVISO PUBBLICO CONTRIBUTO PER TIROCINI**  
**NON CURRICULARI - GIOVANISÌ**

-

**POR FSE TOSCANA 2014/2020**  
**ATTIVITÀ A.2.1.3.A) - “TIROCINI DI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE,**  
**INSERIMENTO E REINSERIMENTO, PRATICANTATO”**

POR FSE 2014/2020 - ASSE A “OCCUPAZIONE”	
Priorità d'investimento	A.2 (8.ii) - “Integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani, in particolare quelli che non svolgono attività lavorative, non seguono studi né formazioni, inclusi i giovani a rischio di esclusione sociale e i giovani delle comunità emarginate, anche attraverso l'attuazione della Garanzia per i Giovani”
Obiettivo specifico	A.2.1. “Aumentare l'occupazione dei giovani
Azione	A.2.1.3 “Misure di politica attiva, tra le quali l'apprendistato, incentivi all'assunzione, tirocini e altre misure di integrazione istruzione/formazione/lavoro, azioni di mobilità professionale, con particolare attenzione ai settori che offrono maggiori prospettive di crescita (prioritariamente nell'ambito di: green economy, blue economy, servizi alla persona, servizi socio-sanitari, valorizzazione del patrimonio culturale, ICT)
Attività	A.2.1.3.a) - “tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”

La Regione Toscana - Settore “Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno” adotta il presente avviso in coerenza ed attuazione:

- del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni sui fondi FESR, FSE, FEASR e FEAMP e in particolare il capo III “ammissibilità della spesa”;
- del Reg. (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo Sociale Europeo (FSE) e all'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione;
- del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore (“de minimis”);
- della Decisione della Commissione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014 che approva il Programma Operativo “Regione Toscana - FSE 2014-2020” per il sostegno del FSE agli “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” per la Regione Toscana;
- della DGR n. 17 del 12/01/2015 che prende atto del testo del POR del FSE periodo 2014-2020 della Regione Toscana, così come approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 9913 del 12/12/2014;
- della DGR n. 241 del 4/3/19 con la quale è stata approvata la vigente versione del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020 e in particolare l'Obiettivo specifico A.2.1. “Aumentare l'occupazione dei giovani” che prevede l'attivazione di politiche mirate ad incentivare lo svolgimento di tirocini mediante l'Azione A.2.1.3.a) “Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento, praticantato”;
- della Decisione di Giunta n. 3 del 17/12/18 con la quale è stata approvata l'ultima versione del “Sistema di Gestione e controllo (SiGeCo) del POR FSE 2014-2020”;
- dei “Criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE nella programmazione 2014-2020” approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 2014-2020 il 25/5/18, in relazione all'utilizzo dell'ordine cronologico di arrivo delle domande come criterio di selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento;
- della DGR n. 1343 del 4/12/17 che approva le procedure di gestione degli interventi formativi oggetto di sovvenzione a valere sul POR FSE 2014-2020 in relazione alle disposizioni sulla rendicontazione della spesa e in particolare ai giustificativi di pagamento ammissibili come documentazione di spesa;
- del Programma Regionale di Sviluppo 2016/2020, approvato dal Consiglio regionale con Risoluzione n. 47 del 15/3/17 con cui viene riconfermato per il periodo 2016-2020 il Progetto strategico Giovanisi;

- della Decisione di Giunta n. 4 del 07/04/2014 che definisce le direttive per la procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti;
- dell'accordo di Partenariato adottato dalla Commissione europea il 29/10/2014, che individua il Programma nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani (PON YEL) tra i programmi nazionali finanziati dal FSE;
- della convenzione tra ANPAL e la Regione Toscana, relativa all'attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma Garanzia Giovani e i relativi adempimenti, il cui schema è stato approvato con DGR n. 221 del 6/3/18 e sottoscritto in data 16/4/18;
- della DGR n. 992 del 10/9/18 che approva il Piano di attuazione della Garanzia per i giovani della Regione Toscana periodo 2018/2020;
- della DGR n. 734 del 2/7/18 che approva il vigente documento descrittivo del Sistema di gestione e controllo del PON per l'attuazione dell'iniziativa europea per l'occupazione dei giovani – Piano esecutivo Regionale della Garanzia Giovani;
- della Legge Regionale n. 32/2002 "Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definita "legge", articoli dal 17 bis al 17 sexies in materia di Tirocini non curriculari e in particolare l'art. 17sexies "agevolazioni per i tirocini", in cui si stabilisce che la Regione può concedere contributi per la copertura totale o parziale dell'importo forfetario corrisposto al tirocinante a titolo di rimborso spese;
- del Regolamento di esecuzione della LR 32/2002 emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R/2003, successive modifiche e integrazioni, d'ora in poi definito "regolamento" articoli dall'86 bis all'86 quaterdecies;
- del Decreto Dirigenziale n. 14383 del 6/9/2018 che approva lo schema di Convenzione tra il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e lo schema di Progetto formativo ai sensi dell'art. 17ter, comma 4 della legge;
- della DGR n. 772 del 10/06/2019 che approva gli elementi essenziali dell'intervento in materia di tirocini non curriculari a valere sul POR FSE e in particolare i criteri di esclusione e i requisiti di ammissibilità a finanziamento dei tirocini;
- della DGR n. 898 del 8/7/2019 che approva l'Intesa per lo sviluppo della Toscana e in particolare l'Allegato B, proposta attuativa n. 2 "Staffetta generazionale tra lavoratori" nella quale è prevista l'attivazione di azioni legate ai pensionamenti anticipati, in particolare quelli resi possibili da "quota 100", per favorire l'ingresso nel mondo del lavoro di giovani lavoratori in sostituzione di quelli in uscita, allo scopo di evitare alle imprese coinvolte da tali processi di rimanere prive delle competenze necessarie, attraverso il finanziamento integrale del periodo di tirocinio per una durata di 6 mesi e il successivo incentivo economico per l'assunzione dei tirocinanti;
- della DGR 1334 del 4/11/2019 *"Intesa per lo sviluppo della Toscana": Quadro degli interventi finalizzati all'attuazione della proposta 2 "Staffetta generazionale tra lavoratori"*.

*Modifica della DGR 772/2019 "Elementi essenziali degli interventi in materia di tirocini non curricolari".*

### **Art. 1 - Finalità e risorse finanziarie**

In attuazione dell'Attività A.2.1.3.a) - "Tirocini di orientamento e formazione, inserimento e reinserimento" dell'Asse A "Occupazione" del POR FSE 2014-2020 e della DGR n. 772 del 10/06/2019, sulla base di quanto previsto dall'art. 17sexies della LR 32/2002, il presente avviso promuove l'attivazione di tirocini non curricolari in Toscana secondo quanto previsto dall'art. 17sexies della LR n. 32/2002, disciplinando le modalità di erogazione al soggetto ospitante sulla base di quanto disposto dalle specifiche delibere di giunta in relazione a:

- concessione di un contributo per la copertura parziale/totale del rimborso spese forfetario corrisposto dai soggetti ospitanti ai tirocinanti ai sensi del comma 11 dell'art. 17ter della LR 32/2002,
- concessione dell'incentivo per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato presso il medesimo soggetto ospitante di coloro che hanno concluso il periodo di tirocinio finalizzato alla staffetta generazionale di cui al successivo art. 4, Condizione di accesso n.7.

Gli interventi individuali oggetto del presente avviso sono finanziati a valere sulle risorse stanziare sull'Attività A.2.1.3.a) dal Piano finanziario del Provvedimento Attuativo di Dettaglio (PAD) del POR FSE 2014-2020, approvato con DGR n. 241 del 4/03/2019, concorrendo all'indice di realizzazione del POR FSE 2014-2020 in quanto conformi alle finalità e alle regole dello stesso.

Le risorse dell'Attività A.2.1.3.a) del POR FSE 2014-2020 destinate al finanziamento del presente Avviso prenotate con DD n. 11430/2017, n. 1377/2017 e con DGR n. 772 del 10/06/2019 residuano attualmente per un importo pari a € 1.050.663,78 euro a valere sull'annualità 2019. Con DGR 1334/2019 sono state prenotate risorse pari a Euro 2.200.000,00 a valere sull'annualità di bilancio 2020. le risorse prenotate per un importo complessivo pari a € 2.200.000,00 saranno oggetto di successiva variazione di Bilancio per lo storno ai nuovi capitoli, con pertinente denominazione; con successivo atto di Giunta sarà disposta la variazione di PAD al fine di ricondurre l'intervento alla pertinente Attività FSE.

Agli interventi finanziati sono applicate le procedure per la gestione e il controllo degli interventi del SiGeCo del POR FSE 2014-2020.

Il presente avviso prevede una procedura di presentazione delle domande a sportello. Le domande di contributo per il rimborso spese e per l'incentivo possono pertanto essere presentate continuativamente, con le modalità indicate rispettivamente all'art. 5 e all'art. 7, fino all'esaurimento delle risorse stanziare. Non vi sono pertanto procedure di selezione tese ad assegnare punteggi alle domande tramite l'elaborazione di graduatorie di priorità, essendo di norma finanziate tutte le domande giudicate ammissibili.

Nel momento in cui le richieste di finanziamento presentate determinino l'esaurimento delle risorse disponibili, il Settore procederà alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande.

Nel caso in cui le risorse stanziare non risultino sufficienti per finanziare tutte le richieste di contributo presentate entro la data di chiusura dell'avviso, in attuazione di quanto disposto dalla DGR n.

772 del 10/06/2019 si procederà alla selezione delle domande in base al criterio cronologico di presentazione, escludendo dal finanziamento le domande presentate per ultime. Le domande ammissibili che sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, come registrato dal Sistema Informativo, non risultino finanziabili a causa dell'esaurimento delle risorse, non saranno ammesse a finanziamento anche se presentate entro la data di chiusura dell'avviso.

Al fine di assicurare una maggiore complementarietà tra l'iniziativa della Garanzia Giovani e il Fondo Sociale Europeo, evitando sovrapposizioni tra i due interventi, la II fase del Programma della Garanzia Giovani (2018-2020) non ha attivato, al momento, il contributo ai tirocini extracurricolari, che trovano il loro finanziamento sul presente avviso del POR FSE 2014-2020.

Tuttavia, tenuto conto del fatto che i tirocini finanziati dal presente avviso in favore di giovani NEET, iscritti al portale della Garanzia Giovani, sono a tutti gli effetti conformi alle finalità e alle regole stabilite dal Piano esecutivo e dal SiGeCo della Garanzia Giovani, nel caso in cui si proceda ad una modifica del Piano che includa i tirocini tra gli interventi finanziati dalla fase II della Garanzia Giovani, le domande di contributo, di cui alla condizione di accesso n. 6 dell'art. 4 del presente Avviso, potranno essere finanziate a valere sulla Misura dei Tirocini extra-curricolari della Garanzia Giovani per il periodo 2018-2020.

In tal caso, nel rispetto delle "linee guida per la richiesta del Codice Unico di Progetto" ai tirocini svolti da giovani NEET verrà assegnato un codice unico CUP a livello di bando. Per i tirocini finanziati sul Fondo Sociale Europeo si procederà invece con l'assegnazione manuale dei CUP a livello di singola operazione, come previsto dal medesimo fondo.

Il presente avviso si inserisce nell'ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani.

## **Art. 2 - Validità dell'avviso**

Il presente avviso ha validità a far data dal **2 gennaio 2020** e si applica alle domande di contributo presentate a partire da tale data.

## **Art. 3 - Rimborso spese forfetario e quantificazione del contributo**

Nel rispetto di quanto stabilito all'art. 86 quinquies del regolamento, la convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante deve prevedere l'erogazione al tirocinante di un rimborso spese mensile pari ad un importo minimo di:

- 500,00 Euro lordi a fronte di una partecipazione mensile al tirocinio pari ad almeno il 70% delle presenze;
- 300,00 Euro lordi a fronte di una partecipazione inferiore al 70% ma pari ad almeno il 50% delle presenze previste mensilmente dal progetto formativo.

Il presente Avviso finanzia il contributo destinato alla copertura parziale o totale di tale rimborso spese su richiesta del soggetto ospitante in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, che presenti domanda di contributo con le modalità e nel rispetto dei tempi indicati ai successivi articoli 5 e 6.

L'importo del contributo è quantificato nel modo seguente:

- 1) **Per i tirocini svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto dei requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1-2-3-6 dell'art. 4**, l'importo del contributo concesso è pari al 60% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un **massimo di 300,00 euro mensili**;
- 2) **Per i tirocini svolti da giovani con disabilità o in condizione di svantaggio, di cui all'art.17 bis comma 5 lettere a) e b) della legge, nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 4 dell'art. 4**, l'importo del contributo concesso è pari al 100% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un **massimo di 500,00 euro mensili**;
- 3) **Per i tirocini dell'artigianato artistico e tradizionale svolti da giovani nella fascia d'età 18-29 anni in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 5 dell'art. 4**, l'importo del contributo concesso è pari al 100% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un **massimo di 500,00 euro mensili**;
- 4) **Per i tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si impegnino ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio, in possesso e nel rispetto del requisito di ammissibilità di cui al punto 7 dell'art. 4**, l'importo del contributo concesso è pari al 100% del rimborso spese mensile indicato nel progetto formativo fino ad un massimo di 500,00 euro mensili;

A conclusione del tirocinio, il contributo concesso viene ridotto proporzionalmente nel caso in cui il rimborso spese mensile effettivamente corrisposto al tirocinante risulti inferiore a quello indicato nel progetto formativo a fronte di una ridotta partecipazione al tirocinio in attuazione e nel rispetto di quanto indicato all'art. 86 quinquies del Reg. 47/R/2003.

Ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga, raggiunga nel suo complesso una percentuale minima di realizzazione pari al 70% del monte ore complessivamente previsto nel progetto formativo, come specificato nel successivo art. 6. **In caso di tirocini di cui al precedente punto 4), ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinante, al termine del tirocinio o anticipatamente, sia assunto con contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato.**

#### **Art. 4 – Condizioni di accesso, requisiti di ammissibilità e criteri di esclusione**

##### Condizioni di accesso al contributo

Restando ferma la possibilità di attivare tirocini non curriculari ai sensi della LR n. 32/2002 anche in assenza del presente contributo, in base a quanto stabilito dalla DGR n. 1334 del 4/11/2019 per poter accedere al presente finanziamento il tirocinante deve ricadere in almeno una delle seguenti condizioni di accesso:

**Condizione di accesso n. 1) – *Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “formativi e di orientamento” attivati entro 24 mesi dalla data di superamento con esito positivo dell’esame finale per il conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio:***

- a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) attestato di qualifica professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- e) laurea o altro titolo post laurea<sup>1</sup> (titoli universitari di I-II-III livello).

**Contributo pari al 60% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 300,00 euro.**

**Condizione di accesso n. 2) - *Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana fuoriusciti dal sistema di istruzione formale per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati entro 24 mesi dalla data di interruzione degli studi prima del conseguimento di uno dei seguenti titoli di studio <sup>2</sup>:***

- a) attestato di qualifica professionale triennale o diploma quadriennale in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale (IeFP);
- b) attestato di qualifica professionale;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- d) certificato di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) o diploma tecnico superiore di livello post secondario (ITS);
- e) laurea o altro titolo post laurea (titoli universitari di I-II-III livello).

**Contributo pari al 60% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 300,00 euro.**

**Condizione di accesso n. 3) – *Tirocinanti residenti o domiciliati in uno dei seguenti comuni rientranti nelle “aree di crisi complessa”, “aree di crisi semplice”, “aree interne – strategia regionale”, “aree interne – strategia nazionale”, “comuni Art. 107.3.c del TFUE” di cui all’allegato “A” alla Decisione n. 19 del 06/02/2017 per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro”:***

---

<sup>1</sup> Tra i titoli universitari post laurea rientrano, ad esempio, i dottorati di ricerca e i master, in particolare per master si intendono i corsi definiti come tali dai regolamenti delle Università o degli Istituti di alta formazione presso cui si volgono, aventi carattere di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale. Ai fini del presente avviso sono ammissibili a finanziamento solo i master erogati da Università o Scuole di alta formazione in possesso del riconoscimento del MIUR, che li abilita al rilascio del titolo di master.

<sup>2</sup> Per “interruzione degli studi” si intende l’uscita dal sistema formale di istruzione per: 1) mancata ammissione alla classe successiva senza iscrizione alla classe di provenienza come ripetente; 2) abbandono degli studi in corso di frequenza durante l’anno scolastico/accademico; 3) mancata iscrizione all’anno scolastico successivo, anche in caso di ammissione, a cui però non fa seguito l’iscrizione. In caso di abbandono degli studi in corso di frequenza il tirocinante dovrà dare formale comunicazione del proprio ritiro all’istituto cui era iscritto entro la data di inizio del tirocinio. Tra i casi di “interruzione degli studi” rientra anche la decadenza dagli studi universitari.

<b>N</b>	<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>	<b>N</b>	<b>Prov.</b>	<b>Comune</b>
----------	--------------	---------------	----------	--------------	---------------

<b>AREZZO</b>					
1	AR	Anghiari	2	AR	Badia Tedalda
3	AR	Bibbiena	4	AR	Caprese Michelangelo
5	AR	Castel Focognano	6	AR	Castel San Niccolò
7	AR	Castiglion Fibocchi	8	AR	Castiglion Fiorentino
9	AR	Cavriglia	10	AR	Chitignano
11	AR	Chiusi della Verna	12	AR	Cortona
13	AR	Foiano della Chiana	14	AR	Laterina
15	AR	Loro Ciuffenna	16	AR	Lucignano
17	AR	Marciano della Chiana	18	AR	Monte San Savino
19	AR	Montemignaio	20	AR	Monterchi
21	AR	Ortignano Raggiolo	22	AR	Pergine Valdarno
23	AR	Pieve Santo Stefano	24	AR	Poppi
25	AR	Pratovecchio Stia	26	AR	Sansepolcro
27	AR	Sestino	28	AR	Subbiano
29	AR	Talla			
<b>FIRENZE</b>					
30	FI	Barberino di Mugello			
31	FI	Borgo San Lorenzo	32	FI	Castelfiorentino
33	FI	Certaldo	34	FI	Dicomano
35	FI	Firenzuola	36	FI	Fucecchio
37	FI	Gambassi Terme	38	FI	Greve in Chianti
39	FI	Impruneta	40	FI	Londa
41	FI	Marradi	42	FI	Montaione
43	FI	Montespertoli	44	FI	Palazzuolo sul Senio
45	FI	Pelago	46	FI	Pontassieve
47	FI	Reggello	48	FI	Rignano sull'Arno
49	FI	Rufina	50	FI	San Casciano in Val di Pesa
51	FI	San Godenzo	52	FI	Scarperia e San Piero
53	FI	Vaglia	54	FI	Vicchio
<b>GROSSETO</b>					
55	GR	Arcidosso	56	GR	Campagnatico
57	GR	Capalbio	58	GR	Castel del Piano
59	GR	Castell'Azzara	60	GR	Castiglione della Pescaia

61	GR	Cinigiano	62	GR	Civitella Paganico
63	GR	Follonica	64	GR	Gavorrano
65	GR	Isola del Giglio	66	GR	Magliano in Toscana
67	GR	Manciano	68	GR	Massa Marittima
69	GR	Monte Argentario	70	GR	Monterotondo Marittimo
71	GR	Montieri	72	GR	Orbetello
73	GR	Pitigliano	74	GR	Roccalbegna
75	GR	Roccastrada	76	GR	Santa Fiora
77	GR	Scansano	78	GR	Scarlino
79	GR	Seggiano	80	GR	Semproniano
81	GR	Sorano			
<b>LIVORNO</b>					
82	LI	Campiglia Marittima			
83	LI	Campo nell'Elba	84	LI	Capoliveri
85	LI	Capraia Isola	86	LI	Castagneto Carducci
87	LI	Collesalveti	88	LI	Livorno
89	LI	Marciana	90	LI	Marciana Marina
91	LI	Piombino	92	LI	Porto Azzurro
93	LI	Portoferraio	94	LI	Rio Marina
95	LI	Rio nell'Elba	96	LI	Rosignano Marittimo
97	LI	San Vincenzo	98	LI	Sassetta
99	LI	Suvereto			
<b>LUCCA</b>					
100	LU	Altopascio			
101	LU	Bagni di Lucca	102	LU	Barga
103	LU	Borgo a Mozzano	104	LU	Camaiore
105	LU	Camporgiano	106	LU	Careggine
107	LU	Castelnuovo di Garfagnana	108	LU	Castiglione di Garfagnana
109	LU	Coreglia Antelminelli	110	LU	Fabbriche di Vergemoli
111	LU	Fosciandora	112	LU	Galliciano
113	LU	Massarosa	114	LU	Minucciano
115	LU	Molazzana	116	LU	Pescaglia
117	LU	Piazza al Serchio	118	LU	Pieve Fosciana
119	LU	Porcari	120	LU	San Romano in Garfagnana

121	LU	Sillano Giuncugnano	122	LU	Stazzema
123	LU	Vagli Sotto	124	LU	Viareggio
125	LU	Villa Basilica	126	LU	Villa Collemantina
<b>MASSA</b>					
127	MS	Aulla	128	MS	Bagnone
129	MS	Carrara	130	MS	Casola in Lunigiana
131	MS	Comano	132	MS	Filattiera
133	MS	Fivizzano	134	MS	Fosdinovo
135	MS	Licciana Nardi	136	MS	Massa
137	MS	Montignoso	138	MS	Mulazzo
139	MS	Podenzana	140	MS	Pontremoli
141	MS	Tresana	142	MS	Villafranca in Lunigiana
143	MS	Zeri			
<b>PISA</b>					
144	PI	Buti			
145	PI	Calci	146	PI	Castelfranco di Sotto
147	PI	Castellina Marittima	148	PI	Castelnuovo di Val di Cecina
149	PI	Chianni	150	PI	Fauglia
151	PI	Lajatico	152	PI	Montecatini Val di Cecina
153	PI	Monteverdi Marittimo	154	PI	Orciano Pisano
155	PI	Peccioli	156	PI	Pomarance
157	PI	Santa Croce sull'Arno	158	PI	Santa Luce
159	PI	Terricciola	160	PI	Vecchiano
161	PI	Volterra			
<b>PISTOIA</b>					
162	PT	Abetone - Cutigliano			
163	PT	Lamporecchio	164	PT	Larciano
165	PT	Marliana	166	PT	Monsummano Terme
167	PT	Montale	168	PT	Pieve a Nievole
169	PT	Pistoia	170	PT	Ponte Buggianese
171	PT	Quarrata	172	PT	Sambuca Pistoiese
173	PT	San Marcello Piteglio	174	PT	Serravalle Pistoiese
<b>PRATO</b>					

175	PO	Cantagallo	176	PO	Carmignano
177	PO	Vaiano	178	PO	Vernio
<b>SIENA</b>					
179	SI	Abbadia San Salvatore	180	SI	Asciano
181	SI	Buonconvento	182	SI	Casole d'Elsa
183	SI	Castellina in Chianti	184	SI	Castiglione d'Orcia
185	SI	Cetona	186	SI	Chianciano Terme
187	SI	Chiusdino	188	SI	Chiusi
189	SI	Gaiole in Chianti	190	SI	Montalcino (San Giovanni d'Asso)
191	SI	Montepulciano	192	SI	Monteroni d'Arbia
193	SI	Monticiano	194	SI	Murlo
195	SI	Piancastagnaio	196	SI	Pienza
197	SI	Radda in Chianti	198	SI	Radicofani
199	SI	Radicondoli	200	SI	Rapolano Terme
201	SI	San Casciano dei Bagni	202	SI	San Gimignano
203	SI	San Quirico d'Orcia	204	SI	Sarteano
205	SI	Sinalunga	206	SI	Torrita di Siena
207	SI	Trequanda			

**Contributo pari al 60% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 300,00 euro.**

**Condizione di accesso n. 4) - Tirocinanti con disabilità, di cui all'art. 1 della L. n. 68/1999, o in condizione di svantaggio, di cui alla lettera B) punti 1-2-3-4-5-6 comma 5 dell'art. 17 bis della LR n. 32/2002, residenti o domiciliati in Toscana per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro".**

**Contributo pari al 100% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro.**

**Condizione di accesso n. 5) - Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini "formativi e di orientamento" o "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati nei settori dell'artigianato artistico e tradizionale, di cui all'art. 8 del regolamento n. 55/R/2009, svolti presso soggetti ospitanti in possesso dei seguenti requisiti:**

- a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane del Registro delle Imprese della Camera di Commercio;
- b) numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra zero e quindici;

- c) codice ATECO principale rientrante tra quelli indicati nell'allegato B alla DGR n. 772 del 10/06/2019.

**Contributo pari al 100% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro.**

**Condizione di accesso n. 6) - *Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati in favore di giovani in condizione di NEET, ovvero non occupati né iscritti a un regolare corso di formazione o di studi (secondari superiori o universitari), registrati al portale nazionale “[www.garanzীগiovani.gov](http://www.garanzীগiovani.gov)” o al portale regionale “<http://webs.rete.toscana.it/idol/garanzীগiovani/index.html>” della Garanzia Giovani che abbiano sottoscritto il “Patto di Servizio” presso un CPI finalizzato all’attivazione del tirocinio per il quale si richiede il contributo. Ai fini dell’ammissibilità a finanziamento, l’attivazione del tirocinio dovrà avvenire entro i 60 giorni successivi la sottoscrizione del patto o del suo rinnovo.***

Il requisito di non iscrizione a un percorso di studio o di formazione deve essere posseduto al momento della registrazione al portale della Garanzia Giovani; quello di non essere occupati, oltre che a tale momento, dovrà essere posseduto anche alla data di avvio del tirocinio ai fini dell’ammissibilità al finanziamento del tirocinio sia al programma della Garanzia Giovani che al POR FSE 2014/2020.

**Contributo pari al 60% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 300,00 euro.**

**Condizione di accesso n. 7) - *Tirocinanti residenti o domiciliati in Toscana per tirocini “finalizzati all’inserimento o al reinserimento al lavoro” attivati per una durata massima di 6 mesi da imprese con processi di pensionamento anticipato in corso, che si impegnino ad assumere il tirocinante alla fine del tirocinio:***

**Contributo pari al 100% del rimborso spese mensile, fino ad un massimo di 500,00 euro.**

Per i tirocini di cui alla presente condizione di accesso, ai fini dell’erogazione del contributo è necessario che il tirocinante, al termine del tirocinio o anticipatamente, sia assunto con contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato.

-----

N.B. - I tirocini che non rientrino in almeno una delle condizioni di accesso di cui ai precedenti punti 1)-2)-3)-4)-5)-6)- 7) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.

-----

#### **Requisiti di ammissione a finanziamento**

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, ciascun tirocinio per il quale viene richiesto il contributo deve rispettare i seguenti requisiti:

- a) la domanda deve essere presentata da soggetto ospitante privato avente sede legale o unità locale localizzata sul territorio toscano;
- b) il tirocinio deve essere svolto in Toscana presso la sede legale o l'unità locale del soggetto ospitante;
- c) in caso di tirocinio di cui alla condizione di accesso n. 7, il soggetto ospitante deve impegnarsi all'assunzione del tirocinante con contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato entro 30 giorni dal termine del tirocinio;
- d) il soggetto ospitante deve essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi e in possesso dei requisiti di cui all'art. 86ter del regolamento, in particolare dei requisiti di cui al comma 1 punti A-B-C-D, che dovranno essere mantenuti dal soggetto ospitante per tutta la durata del tirocinio;
- e) il tirocinante deve avere un'età compresa tra i 18 anni e i 29 anni (30 anni non ancora compiuti) alla data di inizio del tirocinio, ed essere in possesso dei requisiti di cui all'art.17quater della legge;
- f) il tirocinante non deve essere occupato, trovandosi nella condizione occupazionale di "inattivo" o "disoccupato";
- g) la richiesta di contributo deve essere presentata esclusivamente on line mediante l'applicativo "Tirocini on line" con le modalità e nel rispetto dei termini indicati all'art. 5 del presente avviso;
- h) in caso di cittadini non appartenenti all'Unione europea, il tirocinante dovrà essere in possesso di regolare permesso di soggiorno valido per tutta la durata del tirocinio;
- i) il tirocinio deve rispettare – per quanto non previsto dal presente avviso - tutte le disposizioni normative in materia di tirocini non curriculari stabilite dalla L.R. n. 32/2002 smi e dal Reg. n. 47/R/2003 smi;

Le domande di contributo che non risultino in possesso di tutti i requisiti indicati ai precedenti punti a)–b)–c)–d)–e)–f)–g) – h) i) non sono ammissibili al finanziamento del presente avviso.

### Criteri di esclusione

Sono esclusi dal finanziamento del presente avviso:

- i tirocini attivati in qualità di soggetto ospitante da Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001;
- i tirocini "finalizzati all'inserimento o al reinserimento al lavoro" attivati in favore di soggetti "occupati" che si trovino nella seguente condizione:
  - lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro o beneficiari dei fondi di solidarietà bilaterali, di cui alla lettera B) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;
  - lavoratori a rischio di disoccupazione, di cui all'art. 19, comma 4, del D.lgs. 150/2015, come indicato alla lettera C) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002;

---

<sup>3</sup> La condizione di NEET, di cui al criterio di accesso n. 6, rientra nella più ampia categoria occupazionale degli "inattivi".

- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione, di cui alla lettera D) comma 4 art. 17 bis della LR 32/2002.
- i tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 22 gennaio 2015, attivati in favore di persone prese in carico dal servizio sociale professionale o dai servizi sanitari competenti;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 72/2016 in relazione all'obbligo di attivazione di almeno un tirocinio non curriculare nell'ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 100.000,00 euro a valere sul FESR e su tutti i fondi europei e regionali;
- i tirocini attivati da imprese in ottemperanza a quanto previsto dalla DGR n. 586 del 21/06/2016 con cui si stabilisce l'obbligo di attivare almeno un tirocinio non curricolari nell'ambito dei progetti finanziati con contributo maggiore di 150.000,00 euro a valere sulla Sottomisura 4.1 "investimenti nelle imprese agricole" del PSR del fondo FEASR 2014-2020;
- i tirocini in cui vi sia un vincolo di parentela entro il II grado tra il tirocinante e il legale rappresentate del soggetto ospitante, indicato nella domanda di contributo;
- i tirocini obbligatori e non obbligatori per l'accesso alle professioni ordinistiche;
- i tirocini non curricolari finanziati a valere sullo specifico bando regionale di contributo riservato alle aree di crisi;
- i tirocini attivati in favore di persone straniere non residenti nella UE ai sensi della DGR n. 407 del 7/04/2015 che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno per lo svolgimento del tirocinio ai sensi dell'art. 27 comma 1 punto F del D.Lgs. 286/1998.

Il venir meno durante lo svolgimento del tirocinio di una delle prescrizioni essenziali previste dalla legge o dal regolamento per l'attivazione del tirocinio determina l'esclusione dal contributo.

#### **Art. 5 - Ammissione alla procedura di finanziamento del contributo per il rimborso spese**

Il Soggetto Ospitante in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente avviso, che intenda chiedere il contributo, deve presentare domanda *on line* di ammissione a finanziamento (modello 1) collegandosi al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

L'accesso dovrà avvenire tramite Carta Nazionale dei Servizi (CNS) con la quale il compilatore dovrà registrarsi all'applicativo "Tirocini On Line" per la presentazione telematica della domanda di contributo.

È possibile accedere all'applicativo anche con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette alle persone fisiche di presentare domanda sulla piattaforma "Tirocini On Line" da computer, tablet e smartphone mediante *username* e *password*, in tal caso la registrazione andrà effettuata collegandosi al seguente URL:

<https://pda-arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnLine/index.html>

Le domande di contributo presentate con modalità diverse da quella descritte nel presente articolo non saranno ammesse a finanziamento.

#### 5.1 Modalità di accesso e registrazione alla procedura di presentazione della domanda *on line*

Nella fase di registrazione, l'applicativo importerà i dati del titolare della CNS e dell'identità digitale SPID, che dovranno essere integrati con quelli riferiti al Soggetto Ospitante nel caso la compilazione della domanda sia effettuata direttamente da quest'ultimo, oppure, nel caso l'attività di compilazione sia delegata ad altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (ad esempio, consulente del lavoro), con quelli dell'organizzazione delegata a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante.

In base alla tipologia di soggetto abilitato ad operare nell'applicativo (soggetto ospitante o suo delegato), dovranno essere indicati i seguenti dati:

- Denominazione del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Codice Fiscale del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Indirizzo del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Recapito telefonico del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato
- Indirizzo PEC del Soggetto Ospitante/Altro soggetto delegato

Effettuata la registrazione e inviata la Comunicazione Obbligatoria (CO) di instaurazione del rapporto di tirocinio, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia, il compilatore dovrà selezionare la voce "nuova domanda" e scegliere tra gli avvisi aperti quello relativo al contributo all'attivazione dei tirocini non curriculari relativo all'annualità 2019.

Dopo aver selezionato il presente avviso, l'applicativo chiederà di indicare i codici fiscali del "soggetto ospitante" e del "tirocinante" per i quali si intende chiedere il contributo. In tal modo l'applicativo mostrerà al compilatore la comunicazione obbligatoria relativa al tirocinio per il quale è possibile presentare la domanda di contributo nel rispetto dei "Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)" e dei "Termini per l'avvio delle attività di tirocinio" di cui ai successivi paragrafi così intitolati.

Nel caso la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio sia stata oggetto di rettifica, l'applicativo mostrerà un'unica comunicazione contenente i dati aggiornati in base alle variazioni trasmesse con CO nel rispetto dei tempi previsti dalla L. n. 296/2006.

Selezionando la Comunicazione obbligatoria, l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda di contributo (modello 1), precompilandola con i dati trasmessi mediante CO.

Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda *on line* inserendo tutti i dati richiesti nelle seguenti sezioni:

- Soggetto ospitante
- Tirocinante
- Soggetto promotore e legale rappresentate del soggetto ospitante
- Tirocinio oggetto della richiesta di finanziamento
- Scheda di iscrizione del tirocinante al Fondo Sociale Europeo (FSE)

Terminata la fase di compilazione della domanda, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati i seguenti documenti scansionati in formato PDF:

- Convenzione compilata e sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante;
- Progetto Formativo compilato e sottoscritto dal tirocinante, dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore a garanzia della regolarità e qualità dell’esperienza formativa e nel rispetto della normativa e degli obblighi previsti dalla convenzione;
- Modello Dichiarazioni del Tirocinante compilato e sottoscritto dal tirocinante;
- Copia del documento di identità del tirocinante in corso di validità.

Nel caso la presentazione della domanda sia delegata ad un soggetto diverso dal soggetto ospitante, nella sezione “documentazione” dovranno essere allegati anche i seguenti documenti scansionati in formato PDF:

- Delega sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto ospitante ad altro soggetto abilitato alla trasmissione delle comunicazioni obbligatorie con cui si dà mandato a presentare la domanda di contributo per conto del soggetto ospitante;
- Copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto ospitante in corso di validità.

Gli allegati (dichiarazione del tirocinante, convenzione, progetto formativo ed eventuale delega) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un’unica operazione di *upload*<sup>4</sup>.

### 5.2 Pagamento dell’imposta di bollo

La richiesta di ammissione è soggetta al pagamento dell’imposta di bollo da effettuarsi mediante la procedura di pagamento indicata nella *domanda on line*. In caso di soggetto esente dall’obbligo di pagamento dell’imposta di bollo, tra quelli previsti dalla disciplina di riferimento (DPR 642/1972), andrà indicata espressamente la relativa tipologia di esenzione.

### 5.3 Modalità di presentazione e ricezione della domanda on line

Una volta compilata in tutte le sue parti, caricati gli allegati e adempiuto all’obbligo di pagamento del bollo, il soggetto ospitante o altro soggetto abilitato all’invio, effettua l’inoltro della domanda mediante il comando “INVIA”. In tal modo la domanda si considera sottoscritta dal titolare delle credenziali SPID o della CNS con firma elettronica avanzata ai sensi della lettera A), comma 1 dell’art. 65 del D.Lgs 82/2005. Con tale operazione, il titolare delle credenziali SPID o della CNS

---

<sup>4</sup> La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

che ha effettuato l'invio si assume la piena responsabilità di tutte le dichiarazioni rese nella domanda da lui sottoscritta.

Una volta inoltrata, a conferma dell'avvenuta presentazione della domanda, l'applicativo darà evidenza della ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora della sua presentazione. Completata tale operazione sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

#### 5.4 Termini per la presentazione della domanda on line di contributo (modello 1)

La domanda dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo all'invio della Comunicazione Obbligatoria di instaurazione del rapporto di tirocinio. La presentazione della domanda di contributo effettuata al di fuori di tale intervallo di tempo sarà considerata inammissibile<sup>5</sup>. La scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la selezione della CO per la compilazione della relativa domanda di contributo soltanto a partire dal 10° giorno successivo all'invio della CO stessa. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda senza che la stessa sia stata inviata, l'applicativo non darà più modo di selezionare la CO di instaurazione del tirocinio, impedendo la presentazione della domanda di contributo a partire dal 31° giorno successivo all'invio della CO. La compilazione della domanda potrà avvenire in più sessioni di lavoro all'interno dell'intervallo di tempo sopra indicato.

**ATTENZIONE: in caso di problemi riscontrati in fase di compilazione della domanda, soprattutto in prossimità della scadenza dei termini di presentazione, è consigliabile l'apertura di un ticket al Numero Verde indicato nella sezione Informazioni e Contatti del Portale al fine di tracciare le problematiche tecniche riscontrate.**

#### 5.5 Proroga dei termini per la presentazione della domanda in caso di errata compilazione della CO

Nel caso in cui la CO di instaurazione del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° successivo all'invio della CO iniziale, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.

#### 5.6 Termini per l'avvio delle attività di tirocinio

In relazione all'avvio delle attività di tirocinio, non saranno ammesse a finanziamento CO di instaurazione del rapporto di tirocinio presentate il giorno stesso o in data successiva alla data di inizio tirocinio, né domande di contributo riferite a CO che riportino una data inizio tirocinio successiva di oltre 40 giorni alla data di presentazione della CO stessa.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda *on line* per le sole CO con data inizio tirocinio compresa tra il 1° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di instaurazione, non consentendo la presentazione della domanda di contributo per le CO con data inizio tirocinio che non rispettino i termini di cui al presente paragrafo.

---

<sup>5</sup> Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda *on line*, è fissato al decimo giorno successivo all'inoltro della CO per permettere all'applicativo di aggiornare la banca dati prendendo in considerazione di eventuali CO di rettifica che, in base alla normativa vigente, possono essere presentate fino al quinto giorno successivo all'invio della CO di instaurazione del contratto di tirocinio.

N.B. - Una volta che l'applicativo avrà dato evidenza della ricezione della domanda on line attraverso l'assegnazione di un numero identificativo e la registrazione della data e dell'ora di presentazione non sarà più possibile annullare l'invio effettuato.

### 5.7 Domanda di Proroga del contributo in seguito alla proroga del tirocinio

Il soggetto ospitante che, successivamente alla presentazione della domanda di ammissione, intenda chiedere la proroga del contributo per un ulteriore periodo di tirocinio dovrà presentare domanda di proroga *on line* (modello 2) collegandosi mediante CNS o SPID allo stesso indirizzo web utilizzato per la presentazione della domanda iniziale. Le domande di proroga del contributo che non rispettino i termini e le modalità di presentazione di cui al presente paragrafo non saranno ammesse a finanziamento.

#### *5.7.1 Operazioni preliminari*

Prima di inviare la domanda di proroga del contributo dovrà essere inviata la Comunicazione Obbligatoria (CO) di proroga del tirocinio. Non sarà consentita la presentazione della domanda di proroga del contributo per CO inviate oltre il 5° giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella precedente CO di instaurazione del tirocinio.

#### *5.7.2 Termini per la presentazione della domanda di proroga del contributo (modello 2)*

La domanda di proroga del contributo dovrà essere inviata nel periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno di calendario successivo alla presentazione della Comunicazione Obbligatoria di proroga del tirocinio<sup>6</sup>. La scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo all'invio della CO cada in un giorno festivo. In attuazione di quanto disposto dal presente paragrafo, l'applicativo permetterà la compilazione della domanda *on line* di proroga soltanto a partire dal 10° giorno successivo all'invio della CO. Trascorso il termine ultimo per la presentazione, l'applicativo non darà più modo di inviare la domanda di proroga, impedendone la presentazione a partire dal 31° giorno successivo all'invio della CO. Nel caso in cui la CO di proroga del tirocinio sia oggetto di rettifica trasmessa entro il 18° successivo all'invio della CO di proroga, i termini per la presentazione della domanda sono differiti al periodo compreso tra il 10° e il 30° giorno successivi all'invio della CO di rettifica.

#### *5.7.3 Modalità di presentazione della domanda di proroga del contributo*

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS o dello SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento. Nel caso in cui il titolare della CNS o dello SPID che presenti la domanda di proroga (modello 2) sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale (modello 1), sarà necessario:

- a) contattare l'assistenza informatica (si veda l'art. 14) al fine di abilitare il nuovo titolare alla presentazione della domanda di proroga;
- b) allegare nella sezione "documentazione" dell'applicativo la nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di proroga per conto del soggetto ospitante, in formato PDF.

Una volta effettuato il collegamento all'applicativo, il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "domande presentate" e selezionare la domanda di ammissione a finanziamento precedentemente inviata in relazione al tirocinio per il quale si intende chiedere la proroga del contributo. Selezionando la voce "M2" corrispondente alla "proroga", l'applicativo

---

<sup>6</sup> Il termine iniziale, a partire dal quale è possibile presentare la domanda on line, è fissato al decimo giorno successivo all'inoltro della CO in considerazione del fatto che la CO di proroga può essere presentata, sulla base alla normativa vigente, entro il quinto giorno successivo alla data di fine tirocinio indicata nella CO di instaurazione.

aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* precompilandola con i dati precedentemente trasmessi mediante CO di proroga.

Nella domanda dovrà essere specificata la motivazione e la durata della proroga, che sommata al precedente periodo di tirocinio non dovrà superare i limiti massimi di durata stabiliti per i tirocini non curriculari di cui all'art. 17 ter commi 9 e 10 della legge.

La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti, inserendo tutti i dati richiesti in relazione al tirocinio per il quale si intende richiedere la proroga, e allegando alla stessa il Nuovo **Progetto Formativo** relativo al periodo di proroga compilato e sottoscritto dal soggetto ospitante, dal tirocinante e dal soggetto promotore.

Il progetto formativo sottoscritto con firma autografa apposta sul modello cartaceo dovrà essere scansionato in formato PDF e caricato in domanda nella sezione "documentazione".

L'invio e la sottoscrizione della domanda di proroga *on line* avverrà con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

#### *5.7.4 Domanda di proroga in caso di tirocinio prorogato più volte*

**In caso il tirocinio venga prorogato più volte, è ammissibile a finanziamento una sola richiesta di proroga.** Non saranno pertanto ammesse a finanziamento ulteriori richieste di proroga successive alla prima. In caso di ulteriore proroga, oltre la prima:

- il successivo periodo di tirocinio non sarà finanziato dal presente avviso, restando comunque soggetto al rispetto di quanto stabilito dalla legge e dal regolamento;
- la domanda *on line* di erogazione del contributo (modello 3) dovrà essere presentata al termine della prima proroga nei termini e con le modalità indicate all'art. 6.

#### 5.8 Altre disposizioni

Gli eventuali periodi di sospensione programmata del tirocinio (ad esempio, chiusura estiva del soggetto ospitante) devono essere indicati nel progetto formativo, che dovrà quindi riportare la durata del tirocinio espressa in mesi e in ore al netto della sospensione. La durata netta del tirocinio espressa in mesi interi sarà il dato considerato per il calcolo del contributo richiesto.

Nel computo del limite massimo di durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità o paternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

#### 5.9 Variazione Soggetto Ospitante: domanda on line di rettifica

Nel caso in cui dovessero verificarsi delle variazioni relative al soggetto ospitante (cambio ragione sociale, codice fiscale, incorporazione, fusione, usufrutto, cessione o affitto ramo d'azienda), che comportino l'invio di una Comunicazione obbligatoria di variazione - CO VARDatori, il soggetto che ha richiesto il contributo dovrà presentare domanda on line di rettifica con le stesse modalità previste per l'invio delle domande di proroga e di ammissione a finanziamento.

La Regione, esaminata la documentazione inviata, provvederà ad approvare la variazione con decreto di rettifica.

Il pagamento del contributo al nuovo soggetto ospitante – verificato il rispetto dei requisiti di ammissibilità a finanziamento di cui all'art. 4 - sarà possibile soltanto a seguito dell'invio della domanda *on line* di rettifica.

#### 5.10 Istruttoria di ammissibilità domande on line di contributo e di proroga

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per la concessione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

<b>Fase procedurale</b>	<b>Ufficio competente</b>	<b>Attività svolta</b>
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente competente – ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curricolari
Istruttoria di ammissibilità a contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica rispetto delle disposizioni dell'avviso pubblico per la concessione del contributo
Concessione del contributo	Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno	Decreto di ammissione a finanziamento e impegno in bilancio del contributo concesso

In caso di carenza o irregolarità sanabile della richiesta di ammissione a contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione a contributo con le modalità di cui all'art. 8 del presente avviso.

### **Art. 6 - Erogazione del contributo per il rimborso spese al soggetto ospitante**

La domanda *on line* di erogazione del contributo a copertura parziale o totale del rimborso spese forfetario corrisposto al tirocinante, di cui all'art. 3, deve essere presentata al termine del tirocinio nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate al presente articolo, collegandosi tramite CNS o SPID al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

È possibile accedere all'applicativo anche con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette alle persone fisiche di presentare domanda sulla piattaforma "Tirocini On Line" da computer, tablet e smartphone mediante *username* e *password*, in tal caso la registrazione andrà effettuata collegandosi al seguente URL:

<https://pda-arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnLine/index.html>

Le domande di erogazione del contributo presentate con modalità diverse da quella descritta nel presente articolo non saranno ammesse al pagamento.

Non sono ammesse richieste di contributo intermedie.

Il pagamento del rimborso spese forfetario effettuato dal soggetto ospitante in favore del tirocinante dovrà essere eseguito su base mensile o bimestrale entro la fine del mese successivo a quello del mese/bimestre di riferimento<sup>7</sup>. Si precisa che non saranno accettati a rimborso pagamenti effettuati con modalità di pagamento diverse da quelle indicate nel precedente paragrafo, né giustificativi di pagamento riferiti a periodi superiori al bimestre o pagamenti effettuati oltre la scadenza sopra indicata.

#### 6.1 Modalità di presentazione della domanda di erogazione del contributo per il rimborso spese

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS/SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento o proroga. Nel caso in cui il titolare della CNS/SPID che presenta la domanda di erogazione del contributo (modello 3), sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale o di proroga (modelli 1 e 2), sarà necessario:

- a) contattare l'assistenza informatica (si veda l'art. 14) al fine di abilitare il nuovo titolare della CNS/SPID alla presentazione della domanda di pagamento;
- b) allegare una nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di pagamento per conto del soggetto ospitante nella sezione "documentazione" dell'applicativo, in formato PDF.

Una volta effettuato il collegamento all'applicativo "Tirocini On Line", il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "domande presentate" e quindi la domanda di ammissione a finanziamento relativa al tirocinio per il quale si intende chiedere il pagamento del contributo. Selezionando la voce "M3" corrispondente al "pagamento", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* di erogazione del contributo (modello 3) precompilandola con i dati trasmessi con le precedenti domande e l'eventuale comunicazione obbligatoria di cessazione anticipata del tirocinio.

Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda *on line* di pagamento del contributo inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso nelle sezioni "dati tirocinio" e "documentazione", allegando in quest'ultima la seguente documentazione scansionata in formato PDF:

---

<sup>7</sup> Tale scadenza dovrà essere rispettata anche nel caso di pagamenti mensili/bimestrali relativi a periodi non esattamente coincidenti con i mesi dell'anno. Ad esempio, nel caso di un pagamento riferito a una mensilità di tirocinio che vada dal 13/09/2019 al 12/10/2019, l'erogazione del rimborso spese al tirocinante andrà effettuata entro la data del 30/11/2019. In caso di sospensione del tirocinio (per esempio nel periodo estivo) o nel caso in cui la prima mensilità sia riferita a una frazione di mese per tirocini iniziati a mese in corso, l'eventuale importo parziale corrisposto al tirocinante in relazione al mese iniziale o al mese in cui si è verificata la sospensione dovrà essere compensato con l'importo del rimborso spese erogato per la frazione dell'ultimo mese, la cui somma dovrà dare l'importo riferito al mese intero.

1. Relazione finale sul tirocinio sottoscritta dal soggetto ospitante e dal soggetto promotore che indica e documenta le attività effettivamente svolte e l'acquisizione da parte del tirocinante delle competenze previste dal progetto formativo;
2. Registro delle presenze, di cui al comma 3 punto C dell'art. 86septies del regolamento, su cui dovranno essere annotate giornalmente le presenza del tirocinante, l'orario di ingresso e di uscita del tirocinante e l'attività formativa svolta in relazione a quanto previsto dal progetto formativo al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento del tirocinio e il raggiungimento della percentuale minima di realizzazione del 70%;
3. Giustificativi dai quali risulti l'evidenza dell'effettiva esecuzione del pagamento del rimborso spese forfetario erogato a favore del tirocinante mediante:
  - bonifico bancario/postale, allegando la ricevuta di bonifico attestante l'esecuzione del pagamento prodotta su carta intestata della banca o di Poste spa dalla quale risulti l'avvenuto addebito sul conto corrente del soggetto ospitante (non saranno ammessi ordinativi di bonifico revocabili o documentazione relativa a operazioni di home banking da cui non risulti l'avvenuta esecuzione del pagamento);
  - assegno circolare, allegando dichiarazione di quietanza rilasciata in carta libera dal tirocinante attestante il ricevimento dell'assegno e copia conforme all'originale dell'assegno stesso (figlia);
  - assegno bancario non trasferibile, allegando copia conforme all'originale dell'assegno (figlia) e dell'estratto conto bancario del soggetto ospitante dal quale risulti l'addebito dell'assegno stesso.
  - In caso di rimborso spese assoggettato a ritenuta d'acconto in base alla normativa IRPEF<sup>8</sup>, Mod. F24 quietanzato dal soggetto ospitante, con evidenza dell'avvenuto versamento all'erario della ritenuta d'acconto trattenuta al tirocinante. Il rimborso netto erogato al tirocinante, sommato alla ritenuta versata devono dare come risultato l'importo lordo indicato nel progetto formativo. In caso di versamento cumulativo della ritenuta d'acconto con altre voci di pagamento, il mod. F24 dovrà essere accompagnato da una dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ospitante in cui sia evidenziato che il versamento comprende anche la quota di ritenuta d'acconto relativa al rimborso spese erogato al tirocinante per il quale si chiede il contributo.
4. Per i soli tirocini di cui alla condizione di accesso n. 7, in aggiunta a quanto previsto ai precedenti punti 1) 2) e 3): copia del contratto di assunzione del tirocinante (contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato).

Gli allegati (relazione finale e registro presenze e eventuale contratto di assunzione) potranno essere sottoscritti con firma autografa apposta sui modelli cartacei debitamente compilati. Una volta scansionati in formato PDF gli stessi dovranno essere compressi in formato ZIP e caricati in domanda in un'unica operazione di *upload* comprensiva dei giustificativi di pagamento<sup>9</sup>. Gli originali cartacei dei giustificativi di pagamento allegati dovranno essere conservati a cura del soggetto ospitante.

---

<sup>8</sup> Nb. Dal punto di vista fiscale il rimborso spese forfetario percepito dal tirocinante è assimilato al reddito da lavoro dipendente

<sup>9</sup> La dimensione massima del file che l'applicativo consentirà di caricare in domanda è pari a 20 MB.

Una volta compilata in tutte le sue parti e caricati gli allegati, il soggetto ospitante o altro soggetto da lui delegato, collegato tramite CNS/SPID, effettua la sottoscrizione e l'invio della domanda di pagamento *on line* (modello 3) con le stesse modalità previste per la presentazione e la sottoscrizione della domanda di ammissione a finanziamento, di cui al precedente articolo 5. Una volta inoltrata, l'applicativo darà evidenza dell'avvenuta ricezione della stessa mediante indicazione della data e dell'ora di ricezione. Completata l'operazione di invio, sarà possibile scaricare la domanda presentata in formato PDF.

A conclusione del tirocinio, il contributo concesso sarà ridotto proporzionalmente nel caso in cui il rimborso spese mensile effettivamente corrisposto al tirocinante risulti inferiore a quello indicato nel progetto formativo a fronte di una ridotta partecipazione al tirocinio in attuazione e nel rispetto di quanto indicato all'art. 86 quinquies del Reg. 47/R/2003. Al rimborso spese effettivamente corrisposto è quindi applicata la percentuale di contribuzione di cui all'art. 3 del presente Avviso pari a:

- il 60% per i tirocini ammessi a finanziamento a valere sui requisiti di accesso di cui ai punti 1-2-3-6 dell'art. 4;
- il 100% per quelli ammessi a finanziamento a valere sui requisiti di accesso di cui ai punti 4, 5 e 7 dell'art. 4 del presente avviso.

Ai fini dell'erogazione del contributo, è necessario che il tirocinio, comprensivo dell'eventuale proroga per la quale è stato richiesto il contributo ai sensi del presente avviso, raggiunga una percentuale minima di realizzazione finale pari ad almeno al 70% delle ore di presenza complessivamente previste nel progetto formativo sulla base di quanto riportato nel registro delle presenze e nella relazione finale, e sia stato svolto per una durata minima di almeno due mesi, come previsto all'art.17 ter, comma 9 della legge.

**Per i tirocini di cui alla condizione di accesso n. 7, ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinante, al termine del tirocinio o anticipatamente, sia assunto con contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato.**

**ATTENZIONE: in caso di problemi riscontrati in fase di compilazione della domanda, soprattutto in prossimità della scadenza dei termini di presentazione, è consigliabile l'apertura di un ticket al Numero Verde indicato nella sezione Informazioni e Contatti del Portale al fine di tracciare le problematiche tecniche riscontrate.**

#### 6.2 Erogazione del contributo per il rimborso spese in caso di cessazione anticipata del tirocinio

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la stessa dovrà essere comunicata mediante Comunicazione obbligatoria nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia. In questo caso la scadenza per la presentazione della domanda *on line* di pagamento del contributo - nel rispetto di quanto indicato al paragrafo precedente circa lo svolgimento di almeno due mesi di tirocinio e il raggiungimento di almeno il 70% delle presenze - decorrerà dalla data di fine tirocinio indicata nella CO di cessazione anticipata (vedi paragrafo seguente).

Il contributo regionale di cui al presente avviso sarà erogato anche in caso di cessazione anticipata del tirocinio senza raggiungimento della percentuale minima di realizzazione complessiva del 70% se, entro 30 giorni dall'interruzione del tirocinio, il soggetto ospitante assume il tirocinante con

contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche di apprendistato, o a tempo determinato di durata non inferiore a due anni, a condizione che il tirocinio sia stato svolto per almeno due mesi.

**Per i tirocini di cui alla condizione di accesso n.7, ai fini dell'erogazione del contributo è necessario che il tirocinante, al termine del tirocinio o anticipatamente, sia assunto con contratto a tempo indeterminato o contratto di apprendistato.**

In tal caso il soggetto ospitante invia la richiesta di erogazione del contributo *on line* (modello 3) con le modalità e nei termini previsti dal presente articolo allegando alla stessa il contratto di lavoro con cui ha assunto il tirocinante.

#### 6.3 Termini per la presentazione della domanda di pagamento del contributo per il rimborso spese

La **domanda di pagamento *on line* del contributo deve essere presentata entro 30 giorni di calendario successivi al termine del periodo di tirocinio**, comprensivo dell'eventuale proroga finanziata. La scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo al termine del tirocinio cada in un giorno festivo.

In caso di ulteriore proroga, oltre quella finanziata, la domanda *on line* di erogazione del contributo dovrà essere presentata al termine del primo periodo di proroga.

In caso di cessazione anticipata del rapporto di tirocinio, la domanda di pagamento dovrà essere presentata nel periodo compreso tra il 10° e il 40° giorno successivi alla data di invio della CO di cessazione. Non sarà consentita la presentazione della domanda di pagamento per CO di cessazione anticipata inviate oltre il 5° giorno successivo alla data effettiva di fine tirocinio. Tali termini sono perentori ed il loro mancato rispetto non consentirà alcuna erogazione del contributo da parte della Regione.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda per i soli tirocini con data di fine tirocinio compatibile con il rispetto dei termini specificati nel presente paragrafo. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo ne impedirà la presentazione e la richiesta di contributo sarà considerata decaduta.

#### 6.4 Istruttoria di pagamento

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per l'erogazione del contributo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

<b>Fase procedurale</b>	<b>Ufficio competente</b>	<b>Attività svolta</b>
Istruttoria di regolarità del tirocinio	Centri per l'Impiego territorialmente competente – ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	Verifica rispetto normativa regionale in materia di tirocini non curricolari
Istruttoria e nota di liquidazione del contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica delle domande e della rendicontazione della spesa nel rispetto di quanto disposta dall'avviso pubblico e invio della nota di liquidazione
Erogazione del contributo	Settore Contabilità	Mandato di pagamento

In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di erogazione del contributo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

Nel caso di esito negativo, il Settore "Gestione, Rendicontazione e Controlli" competente per ambito territoriale comunicherà al soggetto ospitante la conclusione del procedimento per le sole istruttorie di diniego che non daranno seguito ad alcun pagamento a favore del soggetto ospitante. Per le istruttorie che si concluderanno con l'emissione di un mandato di pagamento, anche parziale, tale mandato di pagamento sarà considerato conclusivo del procedimento amministrativo.

**Art. 7 – Modalità di erogazione dell'incentivo per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato di tirocini di cui alla condizione di accesso n. 7**

In attuazione di quanto previsto dall'art. 21, comma 2 lettera d quater) della Legge Regionale 32/2002, **per i soli tirocini non curricolari di cui all'art. 4 – Condizione di Accesso n. 7**, su richiesta del soggetto ospitante privato è concesso un incentivo per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato, presso il medesimo soggetto ospitante, di tirocinanti che hanno concluso il periodo di tirocinio.

Le condizioni per l'erogazione dell'incentivo sono le seguenti:

- a) il tirocinio deve essere stato attivato a valere sulla Condizione di accesso n. 7 di cui all'art. 4;
- b) il contratto di lavoro (a tempo indeterminato o di apprendistato) deve essere stipulato entro 30 giorni dal termine del tirocinio o della sua proroga;
- c) il tirocinio deve essere stato svolto per almeno due mesi;

La domanda *on line* di incentivo deve essere presentata dal soggetto ospitante in possesso dei requisiti di cui all'art.4 al termine del tirocinio o anticipatamente qualora l'assunzione si avvenuta prima della conclusione del tirocinio, nel rispetto delle modalità e delle scadenze indicate al presente articolo, collegandosi tramite CNS o SPID al seguente indirizzo web:

<https://webs.rete.toscana.it/idol/tirocinioOnLine/index.html>

È possibile accedere all'applicativo anche con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), che permette alle persone fisiche di presentare domanda sulla piattaforma "Tirocini On Line" da computer, tablet e smartphone mediante *username* e *password*, in tal caso la registrazione andrà effettuata collegandosi al seguente URL:

<https://pda-arpa.tix.it/pda/arpa/PD/PDARegioneToscana/PDARegioneToscana/PDACORegioneToscana/idol/tirocinioOnLine/index.html>

Le domande di erogazione del contributo presentate con modalità diverse da quella descritta nel presente articolo non saranno ammesse al pagamento.

7.1 Modalità di presentazione della domanda di online di incentivo

La domanda dovrà essere presentata dallo stesso titolare della CNS/SPID che ha sottoscritto la precedente domanda di ammissione a finanziamento o proroga del tirocinio. Nel caso in cui il titolare della CNS/SPID che presenta la domanda online di contributi per l'incentivo (modello 4), sia diverso da colui che ha sottoscritto la domanda iniziale o di proroga (modelli 1 e 2), sarà necessario:

- d) contattare l'assistenza informatica (vedi art. 14) al fine di abilitare il nuovo titolare della CNS/SPID alla presentazione della domanda di pagamento;
- e) allegare una nuova delega con cui si dà mandato a presentare la domanda di pagamento per conto del soggetto ospitante nella sezione "documentazione" dell'applicativo, in formato PDF.

Una volta effettuato il collegamento all'applicativo "Tirocini On Line", il soggetto ospitante, o altro soggetto da lui delegato, dovrà selezionare la voce "domande presentate" e quindi la domanda di ammissione a finanziamento relativa al tirocinio per il quale si intende fare domanda di incentivo. Selezionando la voce "M4" corrispondente all'"incentivo", l'applicativo aprirà la maschera di compilazione della domanda *on line* di incentivo (modello 4) precompilandola con i dati trasmessi con le precedenti domande e la comunicazione obbligatoria di assunzione.

Effettuata tale operazione, il compilatore dovrà completare la domanda *on line* di incentivo inserendo tutti i dati richiesti dal presente Avviso nelle sezioni "dati tirocinio" e "documentazione", allegando in quest'ultima la seguente documentazione scansionata in formato PDF:

- Dichiarazione Aiuti de minimis, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa/datore di lavoro (scaricabile dalla piattaforma)
- copia del contratto di lavoro

L'incentivo all'assunzione di cui al presente articolo:

1. non è cumulabile con misure analoghe di carattere economico previste dalla Regione Toscana o da altre Amministrazioni pubbliche, quali ad esempio l'incentivo previsto dall'art.13, comma 2 della Legge n.68/1999.
2. non è erogato per assunzioni che devono essere obbligatoriamente effettuate dal soggetto ospitante (ad esempio, per la Legge n.68/99);
3. non è erogato per le assunzioni effettuate mediante contratto di lavoro intermittente anche se a tempo indeterminato;
4. non è erogato a soggetti ospitanti non in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali alla data di presentazione dell'istanza.

L'incentivo all'assunzione di cui al presente articolo è cumulabile con incentivi di altro tipo (contributivi – fiscali) derivanti da norme nazionali.

#### 7.2 Termini per la presentazione della domanda di incentivo

La **domanda di *on line* di incentivo deve essere presentata entro 30 giorni di calendario successivi al termine del periodo di tirocinio comprensivo dell'eventuale proroga finanziata ed entro 30 giorni dalla data di invio della Comunicazione Obbligatoria di assunzione.** La scadenza per la presentazione della domanda *on line* è perentoria anche nel caso in cui il 30° giorno successivo al termine del tirocinio cada in un giorno festivo.

In attuazione di quanto sopra disposto, l'applicativo permetterà la presentazione della domanda per i soli tirocini con data di fine tirocinio e Comunicazione Obbligatoria compatibile con il rispetto dei

termini specificati nel presente paragrafo. Trascorso il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento, l'applicativo ne impedirà la presentazione e la richiesta di contributo sarà considerata decaduta.

### 7.3 Istruttoria sulla domanda di incentivo

Nella tabella riportata di seguito viene descritto il procedimento amministrativo per la concessione dell'incentivo, indicando gli uffici competenti per le fasi in cui si articola.

<b>Fase procedurale</b>	<b>Ufficio competente</b>	<b>Attività svolta</b>
Istruttoria di regolarità dell'assunzione	Centri per l'Impiego territorialmente competente – ARTI Agenzia Regionale Toscana per l'Impiego	Verifica avvenuta assunzione con tipologia contrattuale ammissibile
Istruttoria di ammissibilità a contributo	Settori Gestione Rendicontazione e Controlli competenti per ambito territoriale	Verifica rispetto delle disposizioni dell'avviso pubblico per la concessione dell'incentivo
Concessione del contributo	Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno	Decreto di ammissione a finanziamento e impegno in bilancio dell'incentivo concesso

In caso di carenza o irregolarità sanabile della domanda di incentivo, l'Ufficio competente per la relativa fase istruttoria chiederà, per una sola volta, le necessarie integrazioni al soggetto ospitante, assegnando un termine non inferiore a 10 giorni per l'adempimento; trascorso tale termine si procederà alla definizione dell'istruttoria della domanda sulla base della documentazione in possesso dell'amministrazione.

La Regione comunicherà l'esito dell'istruttoria di ammissione all'incentivo con le modalità di cui all'art. 8 del presente avviso.

### 7.4 Misura dell'incentivo

L'incentivo è concesso nella misura di €. 3.000,00 annui per 2 anni.

L'incentivo sarà erogato per l'intero ammontare in caso di assunzione full time mentre sarà erogato nella misura del 50% in caso di assunzione part time.

Per contratto di lavoro full time si intende il numero di ore stabilite dal CCNL applicato dal soggetto ospitante; per contratto di lavoro part time si intende almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full time previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante. Non saranno ammesse richieste di contributo per part time inferiori al 50% dell'orario full time stabilito dal CCNL applicato dal soggetto ospitante.

Nel caso di trasformazione del contratto di lavoro da full time a part-time (per almeno il 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL applicato dal soggetto ospitante), a partire dalla data di tale trasformazione il contributo verrà conseguentemente riproporzionato tenendo conto del tempo rimanente al raggiungimento della soglia dei 2 anni.

Il soggetto ospitante è vincolato a non interrompere il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo per almeno due anni e sei mesi successivi all'assunzione.

Il soggetto ospitante è tenuto a dare immediata comunicazione tramite l'indirizzo PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) al Settore GRC competente e per conoscenza al Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale" relativamente a modifiche inerenti il rapporto di lavoro oggetto dell'incentivo inviandone la documentazione relativa.

### 7.5 Revoca dell'incentivo

In caso di interruzione del rapporto di lavoro, si procederà alla revoca dell'incentivo. La revoca del contributo comporta, oltre alla restituzione della quota capitale, anche la restituzione degli interessi legali che saranno calcolati:

- dalla data dell'erogazione del contributo alla data in cui l'impresa comunicherà la cessazione del rapporto di lavoro tramite l'indirizzo PEC [regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it) al Settore GRC competente e per conoscenza al Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale" ;
- dalla data dell'erogazione del contributo alla data della comunicazione al soggetto ospitante dell'accertamento d'ufficio;
- dalla data di erogazione del contributo alla data del recupero dello stesso nei restanti casi.

La revoca del contributo sarà disposta con decreto dirigenziale del dirigente del Settore "Programmazione in materia di IeFP, Apprendistato, Tirocini, Formazione Continua, Territoriale e Individuale".

### 7.6 Aiuti di Stato

L'incentivo per le assunzioni di cui al presente articolo è concesso nel rispetto della normativa comunitaria in regime di "de minimis". La normativa comunitaria applicabile è il Regolamento (CE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore ("de minimis").

Si riportano nell'allegato Aiuti di Stato le regole che disciplinano l'ammissibilità agli aiuti di Stato regime de minimis (Allegato 1 al presente avviso).

Non sono ammessi al finanziamento dell'incentivo all'assunzione di cui al presente articolo i soggetti ospitanti che assumano tirocinanti per attività classificate secondo i codici ATECO 2007 elencati in Allegato 1 al presente avviso che non possono ricevere aiuti "de minimis".

I termini sopra indicati sono perentori e il loro mancato rispetto non permetterà l'erogazione dell'incentivo.

## **Art. 8 - Modalità di comunicazione**

Gli esiti dell'istruttoria di ammissibilità a contributo sono approvati con decreto del dirigente del Settore competente. Il decreto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, sulla Banca Dati degli Atti regionali, sul sito web della Regione Toscana (<http://www.regione.toscana.it>)

e sul sito del progetto Giovanisi (<http://giovanisi.it>). La pubblicazione sul BURT vale a tutti gli effetti come notifica dell'esito del procedimento.

In fase di compilazione e di istruttoria della domanda *on line*, l'applicativo potrà inviare messaggi di posta elettronica generati automaticamente dall'indirizzo [tirocinionline@regione.toscana.it](mailto:tirocinionline@regione.toscana.it) (non abilitato alla ricezione) contenenti avvertenze e informazioni utili all'utenza. Tali messaggi saranno inviati, qualora ne ricorrano le circostanze, all'indirizzo mail indicato nell'applicativo. Sarà cura dell'utente verificare che gli stessi non siano considerati *spam* dal proprio programma di posta elettronica. La Regione non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione delle comunicazioni inviate attraverso questo mezzo per circostanze imputabili all'utente quali, ad esempio, l'esaurimento dello spazio della propria casella, la modifica o l'errata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica nella fase di registrazione all'applicativo tirocini on line. Allo stesso modo il mancato invio di tali messaggi non costituisce in alcun caso deroga al mancato rispetto da parte del richiedente degli adempimenti e delle scadenze previste dal bando.

### **Art. 9 - Informazione e pubblicità**

Il procedimento è predisposto in conformità al Regolamento comunitario vigente in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali di cui all'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013 punto 2.2 - Responsabilità dei beneficiari e alla DGR n. 635/2015.

Ai fini del rispetto di quanto stabilito al punto 2 dall'art. 115 del Reg. (UE) 1303/2013, aderendo al presente Avviso, i soggetti coinvolti nel rapporto di tirocinio sono informati e acconsentono alla pubblicazione dei loro nominativi nell'elenco delle operazioni di cui al punto 2.1 dell'Allegato XII del Reg. (UE) n. 1303/2013, che sarà pubblicato e aggiornato semestralmente sul sito web della regione Toscana.

### **Art. 10 – Attività di Monitoraggio e Controllo**

In ottemperanza degli obblighi di monitoraggio e controllo previsti della normativa comunitaria del Fondo Sociale Europeo, il soggetto ospitante si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie al completamento dei dati di monitoraggio fisico e finanziario previsti dal FSE.

In relazione a quanto previsto dal Sistema di Gestione e Controllo del FSE, il Soggetto Ospitante si impegna inoltre a fornire, su richiesta dell'amministrazione, la documentazione relativa al tirocinio archiviata presso di sé e a permettere l'accesso alla sede di svolgimento del tirocinio per l'effettuazione dell'eventuale attività di controllo in loco, come previsto dal "Sistema di Gestione e controllo del POR FSE 2014-2020". L'attività di controllo in loco sarà effettuata senza preavviso al fine di accertare il regolare svolgimento del tirocinio per il quale è stato richiesto il contributo.

In base all'art. 17 quater 2 della L.R. n. 32/2002 in caso di violazione non sanabile della normativa regionale relativa alle modalità di attivazione e svolgimento del tirocinio, al numero dei tirocini attivabili e alle disposizioni sull'ammissibilità dei soggetti coinvolti e loro requisiti e obblighi, il dirigente della competente struttura regionale intima al soggetto ospitante di interrompere il tirocinio a far data dalla contestazione della violazione sanzionandolo con l'interdizione ad ospitare nuovi tirocini per un periodo minimo di 12 mesi fino a un massimo di 36 mesi decorrenti della contestazione della violazione.

Il divieto di attivare tirocini di cui al precedente paragrafo sarà comunicato al soggetto ospitato con nota del Settore competente. Il rimborso delle quote eventualmente corrisposte è disposto dal Settore “Gestione, rendicontazione e controlli” competente per ambito territoriale.

In dettaglio le violazioni non sanabili sono elencate ai commi 2-3-4-5 dell’art. 86 quaterdecies del Reg. 47/R/2003.

Le irregolarità riscontrate saranno comunicate agli organi ispettivi competenti.

In caso di interruzione del tirocinio a seguito di violazione non sanabile, spetta al tirocinante la riscossione dei rimborsi spese dovuti fino alla data di interruzione del tirocinio.

Le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà e di certificazione sottoscritte dal legale rappresentate del soggetto ospitante o dal tirocinante al momento della presentazione delle domande di ammissione e di erogazione del contributo ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità previste dalla DGR n. 1058/2001 “Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al DPR n. 445/2000”.

E’ disposta la decadenza dal contributo regionale con contestuale restituzione delle somme eventualmente percepite comprensive degli interessi maturati, qualora dai controlli effettuati emerga la non veridicità delle dichiarazioni o il non regolare svolgimento del tirocinio, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia per dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi, così come disposto dall’art.76 del DPR n.445/2000.

### **Art. 11 - Responsabile del procedimento**

Ai sensi della legge 241/90 s.m.i. la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente avviso e degli atti di concessione del contributo è il Settore “Programmazione in materia di Iefp, apprendistato, tirocini, formazione continua, territoriale e individuale. Uffici regionali di Grosseto e Livorno” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli.

In relazione alla procedura di erogazione del contributo e all’emissione delle relative note di liquidazione, le strutture amministrative responsabili sono le seguenti:

- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di AREZZO, FIRENZE e PRATO” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Maria Chiara Montomoli;
- Settore “Programmazione in materia di formazione continua, territoriale e a domanda individuale. Interventi gestionali per gli ambiti territoriali di GROSSETO e LIVORNO” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Guido Cruschelli;
- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di LUCCA , MASSA CARRARA e PISTOIA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Stefano Nicolai;
- Settore “Gestione, rendicontazione e controlli per gli ambiti territoriali di PISA e SIENA” della Regione Toscana – Giunta Regionale - Dirigente responsabile Cristiana Bruni.

## **Art. 12 - Modifica e Revoca dell'avviso**

Il presente avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza e potrà essere revocato da parte dell'Amministrazione Regionale qualora se ne ravvisi la necessità. La Regione Toscana si riserva la possibilità di sospendere o chiudere il presente avviso in caso di esaurimento delle risorse stanziare per la sua copertura finanziaria.

## **Art. 13 - Tutela della privacy**

I dati personali dei quali gli uffici regionali entrano in possesso a seguito dell'applicazione e gestione del presente avviso verranno trattati nel rispetto del Reg. (UE) n. 679/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati"

## **Art. 14 - Informazioni sull'avviso e assistenza informatica**

Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e sui siti internet della Regione Toscana e del progetto regionale Giovanisì.

Ulteriori informazioni possono essere reperite:

1. in relazione alla normativa regionale sui tirocini non curriculari, presso i Centri per l'Impiego, i cui indirizzi e recapiti telefonici e di posta elettronica sono indicati all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/-/recapiti-e-orari-degli-uffici-sul-territorio>
2. in relazione a quanto disposto dal presente avviso, al numero verde di Giovanisì 800.098.719, all'indirizzo di posta elettronica: [info@giovanisi.it](mailto:info@giovanisi.it) e agli indirizzi internet <http://giovanisi.it> e <http://www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi>
3. in relazione all'istruttoria di ammissione a finanziamento (mod. 1 e 2) e alla rendicontazione della spesa e all'istruttoria di erogazione del contributo (mod. 3), ai Settori "Gestione, rendicontazione e controlli" competenti per territorio, i cui contatti sono disponibili nella pagina "POR FSE 2014-2020, contributi per i tirocini non curriculari" all'indirizzo web: <http://www301.regione.toscana.it/bancadati/uffici/Strutture.xml?cmu=50125>

N.B. - Per assistenza informatica alla registrazione, compilazione e presentazione delle domande *on line* contattare il numero verde indicato nella pagina web "informazioni e contatti" presente all'interno dell'applicativo "Tirocini On Line".

## **Art. 15 - Norme di rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si fa riferimento alla L.R. n.32/2002 e s.m.i., al regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R e s.m.i. nonché alla regolazione normativa, regolamentare, amministrativa vigente in materia.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**  
**Guido Cruschelli**

**Informativa della Regione Toscana agli interessati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016  
“Regolamento Generale sulla protezione dei dati”**

Ai sensi dell'articolo 13 del Reg. UE/679/2016 La informiamo che i suoi dati personali, che raccogliamo per le finalità previste dalla L.R. 32 del 26 luglio 2002 e sue successive modificazioni e dai Regolamenti Comunitari del Fondo Sociale Europeo, saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

A tal fine le facciamo presente che:

1. La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; ([regionetoscana@postacert.toscana.it](mailto:regionetoscana@postacert.toscana.it)))

2. Il conferimento dei Suoi dati, che saranno trattati dal personale autorizzato con modalità manuale e/o informatizzata, è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la partecipazione alle attività.

I dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge e non saranno oggetto di diffusione.

3. I Suoi dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

4. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che La riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati ([urp\\_dpo@regione.toscana.it](mailto:urp_dpo@regione.toscana.it)).

5. Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità di controllo (<http://www.garanteprivacy.it/>).

**NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA “DE MINIMIS”**

L’incentivo del presente avviso è soggetto alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato “de minimis” stabilita dal Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dal Reg. (UE) n. 360/2012 relativo agli aiuti concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

L’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” (ai sensi dell’art.2, comma 2 del Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013 e secondo la definizione di “impresa unica” data di seguito) non può nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”, incluso l’aiuto in oggetto.

Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada (Codice ATECO 2007 H. – TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO - 49.41.00 Trasporto merci su strada) la soglia massima ammessa all’esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro. Per le imprese che siano anche fornitrici di servizi d’interesse economico generale, la soglia è di 500.000 Euro di aiuti “de minimis”.

Il periodo dei tre esercizi sociali è un periodo mobile a ritroso che ha come riferimento il momento della concessione dell’aiuto. L’aiuto si considera concesso nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l’aiuto stesso (decreto di impegno), indipendentemente dalla data di pagamento degli aiuti “de minimis” all’impresa in questione.

Nel momento in cui richiede l’aiuto, l’impresa dovrà dichiarare quali sono gli aiuti de minimis già ricevuti nell’esercizio finanziario della società in corso e nei due precedenti. Ove la concessione dell’aiuto ricada nell’esercizio finanziario successivo a quello della presentazione della domanda di aiuto, l’impresa aggiudicataria dovrà nuovamente presentare un’autodichiarazione riguardante gli aiuti ricevuti nel corso di quell’esercizio finanziario e dei due precedenti.

L’aiuto in oggetto non potrà essere concesso qualora la sua concessione comporti il superamento dei massimi pertinenti di cui ai capoversi precedenti.

Nel caso in cui la concessione del presente incentivo comporti il superamento della soglia “de minimis” il contributo sarà concesso fino al raggiungimento della soglia stessa.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare in merito al rispetto della regola del “de minimis”, i contributi “de minimis” ricevuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico e, dunque, alla sua attuale realtà economico-giuridica.

Nel caso in cui tra l’impresa che richiede l’aiuto e altre imprese, con sede legale in Italia, esista una relazione di collegamento o controllo, quali quelle descritte nell’articolo 2359 del Codice Civile o parasociale del tipo c.d. dei “sindacati di voto”, di cui alla lettera a) dall’articolo 2341 bis del Codice Civile o all’art. 122 del Decreto Legislativo n. 58 del 1998, tali imprese devono essere considerate come “impresa unica”. Ove ricorra questa ipotesi, il reale beneficiario dell’aiuto de minimis è “l’impresa unica” e non la singola impresa che chiede l’aiuto. Pertanto le regole riguardanti le soglie di aiuto sopra illustrate devono essere verificate al livello dell’“impresa unica” e non della sola impresa richiedente.

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del “de minimis” e la sua creazione derivi da un’acquisizione o fusione, detto beneficiario dovrà dichiarare se - e per quali aiuti “de minimis” - le imprese che si sono fuse o che erano parti del processo di acquisizione sono risultate ag-giudicatarie nello stesso periodo rilevante. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Nel caso in cui il beneficiario si sia costituito durante il triennio finanziario rilevante ai fini del de minimis, e la sua creazione derivi da una scissione, detto beneficiario dovrà dichiarare gli aiuti de minimis che, durante il triennio finanziario in oggetto, hanno beneficiato le attività che essa ha rilevato. Nel caso in cui l’impresa pre-scissione avesse ricevuto aiuti de minimis nel periodo rilevante, ma non vi fosse una specifica attività che ne avesse beneficiato, il richiedente dovrà dichiarare la parte proporzionale dell’aiuto in oggetto sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione. Detti aiuti saranno presi in considerazione ai fini del calcolo della soglia applicabile (rispettivamente 200.000 Euro, o 100.000, e 500.000 Euro).

Se nell’arco dei 3 esercizi finanziari sopra individuati, l’impresa ha modificato ramo di attività (come desumi-bile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi deve partire dal momento (esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rile-vando – per il rispetto della regola “de minimis” – quanto ricevuto precedentemente alla modifica stessa. Nel caso di semplice modifica della ragione sociale della società (ad esempio il passaggio da srl a spa), o di cambiamento nella denominazione o nella compagine azionaria o nei poteri societari, il soggetto conserva sostanzialmente la stessa realtà economico-giuridica, e quindi – non applicandosi quanto detto sopra, il cal-colo dei contributi “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari di cui sopra dovrà riferirsi anche agli aiuti ricevuti a tale titolo, precedentemente alla modifica intervenuta.

La dichiarazione “de minimis” deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis” nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti.

L’Amministrazione si riserva di effettuare un’attività di controllo a campione sulle imprese destinatarie di fi-nanziamenti che costituiscono aiuti di Stato.

Secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti le imprese grandi, medie e piccole.

Non possono ricevere aiuti “de minimis” e pertanto non sono ammessi al finanziamento dell’incentivo all’inserimento lavorativo a tempo indeterminato o determinato le imprese operanti nelle seguenti attività (Classificate secondo i codici ATECO 2007):

#### **Produzione primaria prodotti agricoli:<sup>10</sup>**

---

<sup>10</sup> La produzione primaria include le attività svolte nell’azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, e la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, nonché qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. Esempi di attività di preparazione dei prodotti alla prima vendita: la pulitura, il taglio, la cernita, l’essiccazione, la disinfezione, i trattamenti per la conservazione di cereali, riso, semi oleosi, la ceratura, la lucidatura, il confezionamento, la decorticazione, la macerazione, la refrigerazione, l’imballaggio alla rinfusa, la conservazione anche se in atmosfera controllata.

## **A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA**

### **A. 01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI,**

#### **CACCIA E SERVIZI CONNESSI**

01.1 Coltivazioni di colture agricole non permanenti

01.2 Coltivazione di colture permanenti

01.3 Riproduzione delle piante

01.4 Allevamento di animali

01.5 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista

È considerata commercializzazione di prodotti agricoli e non produzione primaria, essendo quindi ammessa al beneficio degli aiuti de minimis, la commercializzazione dei prodotti agricoli da parte delle imprese registrate con uno dei codici ATECO sopra indicati, sempre che la vendita abbia luogo in locali separati riservati a tale scopo.

#### **Mercato comune della pesca:<sup>11</sup>**

### **A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA**

#### **A. 03 - PESCA E ACQUACOLTURA**

03.1 Pesca

03.2 Acquacoltura

### **C. - ATTIVITA' MANIFATTURIERE (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)**

10.2 Lavorazione e conservazione di pesce, crostacei e molluschi

### **G. - COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO (DEI PRODOTTI DELLA PESCA)**

46.38.1 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca freschi

46.38.2 Commercio all'ingrosso di prodotti della pesca congelati, surgelati, conservati, secchi

47.23.0 Commercio al dettaglio di pesci crostacei e molluschi in esercizi specializzati

Nel caso in cui un'impresa, registrata con uno dei codici ATECO sopra menzionati o che comunque svolga tali attività, svolga anche altre attività che invece sono ammesse a beneficiare degli aiuti de minimis, essa potrà ricevere aiuti esclusivamente per queste ultime attività.

---

<sup>11</sup> Settori e attività rientranti nel campo di applicazione del Regolamento relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (Regolamento n. 104/2000 del Consiglio pubblicato in GUCE serie L 17 del 21.2.2000).